

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC Rule: nuovi chiarimenti per la determinazione della tassazione effettiva

di **Marco Bargagli**



L'Agenzia delle entrate, nella **recente circolare 18/E/2021**, ha chiarito che la disciplina relativa alle c.d. **"Controlled Foreign Companies"** (CFC Rule) contenuta nell'[articolo 167 Tuir](#) ha la **finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia** gli utili prodotti dalle società estere controllate, nonché dalle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti in Italia per le quali è **applicabile il regime di *branch exemption*** (ex articolo 168-ter Tuir), che **beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento** e che, al tempo stesso, **risultano titolari di determinate categorie di proventi** (c.d. *passive income*), **senza svolgere un'attività economica effettiva**.

L'imposizione derivante dall'applicazione delle **disposizioni previste dalla disciplina CFC** viene **subita dal soggetto controllante italiano**, in **proporzione alla quota di partecipazione agli utili e a tassazione separata**, indipendentemente **dall'effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi**.

La **normativa CFC**, introdotta inizialmente nel nostro ordinamento con l'[articolo 1, lettera a\), L. 342/2000](#), è stata **oggetto di numerose modifiche intervenute nel corso degli anni**.

La medesima **CFC legislation** è stata ulteriormente modificata ad opera dell'[articolo 4 D.Lgs. 142/2018](#) (c.d. "Decreto Atad"), attuativo della Direttiva Atad UE 2016/1164, recante **norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale**.

In particolare, a decorrere dall'esercizio 2019, il **regime fiscale CFC** si applica al **ricorrere congiunto** di una **duplice condizione pregiudiziale** (prevista dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#)), che riguarda i **soggetti controllati esteri** quando gli stessi:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero

stati soggetti qualora residenti in Italia;

- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie**:

1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
4. redditi da **leasing finanziario**;
5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**?
6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Il legislatore ha altresì previsto una specifica **condizione esimente** che consente di disapplicare la normativa in rassegna.

In particolare, la tassazione **dei redditi esteri non si applica** qualora il soggetto residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Con questo primo speciale analizziamo, di seguito, le indicazioni diramate dall'Agenzia delle entrate, utili a determinare il **livello di tassazione effettiva estera**, con particolare riferimento alla tipologia di **imposte sul reddito da considerare**.

Anzitutto, per **verificare l'applicazione della CFC rule**, il soggetto controllante residente in Italia dovrà **necessariamente accertare il livello di tassazione effettiva dell'impresa controllata estera** rispetto a quello *“virtuale domestico”*.

In merito, si ricorda che:

- per **“tassazione effettiva estera”** si intende il rapporto tra **l'imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata;
- per **“tassazione virtuale domestica”** si intende il rapporto tra **l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia**, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa (con variazioni RF)**, e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata.

A tale fine, si rammenta che la disposizione di cui all'[articolo 167, comma 4, lettera a\), Tuir](#)

prevede che la disciplina CFC, tra le altre condizioni, si applichi ***“se i soggetti controllati non residenti [...] sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia”***.

Ciò posto, nella **determinazione della tassazione effettiva estera** occorre considerare:

- **le imposte sul reddito effettivamente dovute dall'entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell'utilizzo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento;**
- **le imposte dovute sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni** (ad esempio, le ritenute d'imposta prelevate negli Stati della fonte del reddito diversi dallo Stato di localizzazione);
- **le imposte dovute dalla entità estera in relazione ai redditi attribuibili all'attività svolta attraverso una stabile organizzazione in regime di credito di imposta localizzata in altra giurisdizione** includendo, in entrambi i casi, tra le altre giurisdizioni anche l'Italia.

A tal fine, **assumono rilevanza solo le imposte assolute a titolo definitivo** e non suscettibili di rimborso, neanche in virtù dell'applicazione **dell'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato di localizzazione dell'entità estera controllata e lo Stato della fonte**.

A livello internazionale, in **presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza della controllata**, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate, nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.

Infine, nell'ipotesi di **Confederazioni di Stati**, nel computo della **tassazione effettiva estera** si devono considerare, **oltre alle imposte federali**, anche le **imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federale e delle amministrazioni locali**.

Come chiarito **dalla citata circolare 18/E/2021**:

- **tenuto conto della natura di imposte sul reddito**, queste rilevano **anche se non espressamente incluse nell'eventuale Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata**;
- **analogamente, per le imposte prelevate sui redditi della controllata a titolo definitivo in Stati diversi da quello di residenza o localizzazione**, si farà riferimento alle **imposte sul reddito individuate nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con detti altri Stati**, nonché **quelle di natura identica o analoga** che siano intervenute successivamente in aggiunta o in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione;
- **in assenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni**, la **verifica sulla natura del tributo estero assolto nello Stato di residenza o localizzazione della entità estera** (o in un altro Stato diverso da questo) andrà effettuata alla stregua dei principi e delle

nozioni evincibili dall'ordinamento tributario nazionale. Sul punto, come indicato nella [circolare 9/E/2015](#), il contribuente potrà **comunque presentare un'istanza d'interpello** nel caso in cui **sussistano obiettive condizioni d'incertezza sulla qualificabilità del tributo estero quale imposta sul reddito**.